



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 37 del 05/05/2021

Addì, 05/05/2021

ORDINANZA N° 33 del 05/05/2021

Oggetto: Disciplina relativa alle modalità per la circolazione e sosta nella Zona Tutelata a Rilevanza Urbanistica nelle località di Lio Piccolo e Mesole e le Valli da pesca, situate a Nord del Comune

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 21.4.2021, con la quale è stata istituita la «Zona tutelata a rilevanza urbanistica» nella località delle Valli da pesca situate a Nord del Comune, delimitandone l'estensione nell'ambito delle vie Di Lio Piccolo, Delle Mesole, Sparesera, e Olivara, demandando al Comando di Polizia Locale di disciplinare a mezzo di specifica ordinanza le modalità di attuazione del predetto provvedimento con le seguenti prescrizioni:

- Istituire il divieto di fermata permanente su via Di Lio Piccolo e via Delle Mesole;
- Istituire il divieto di transito ai camper, alle roulotte ed ai bus turistici, ad esclusione dei bus turistici con capienza massima fino a 16 posti passeggero e dei camper, clienti delle attività commerciali, agricole e di pubblico esercizio;
- stabilire, nel periodo 1° settembre – 30 giugno, limitazioni all'accesso e alla circolazione dei veicoli a motore nelle giornate festive e prefestive dalle ore 07,00 alle ore 18,30, ad esclusione dei veicoli in uso ai:
 - residenti o domiciliati frontisti e ai loro ospiti;
 - proprietari o titolari di altro diritto di godimento di immobili nella zona, che non siano residenti o domiciliati;
 - titolari di concessione di spazio acqueo;
 - titolari e ai dipendenti delle attività commerciali, agricole e di pubblico esercizio;
 - fornitori delle attività commerciali, agricole e di pubblico esercizio;
 - veicoli commerciali o comunque utilizzati per l'attività lavorativa dagli stessi residenti o domiciliati;
 - clienti delle attività commerciali, agricole e di pubblico esercizio presenti nella zona;
 - veicoli a propulsione elettrica o ibrida
 - ai veicoli di servizio pubblico, ai veicoli al servizio delle persone invalide, dei mezzi di soccorso e pronto intervento e delle Forze di Polizia;
- Istituire divieto di sosta dei veicoli a motore in tutta l'area antistante il borgo di Lio Piccolo, ad

esclusione delle aree regolamentate a disco orario, per le quali può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a titolo gratuito per veicoli privati di persone che prestano la propria attività nel borgo a favore del Comune;

VISTO il DLG 18.8.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107 circa la propria competenza;

VISTI gli artt. 6 c. 4 lettera b) e 7, cc. da 8 a 11, del DLG 30.4.1992, n. 285 (Codice della strada) ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, dato con DPR 16.12.1992, n. 495;

ORDINA

1. Per i motivi in premessa indicati, sono adottate, relativamente alla zona tutelata a rilevanza urbanistica di cui in premessa, nuove modifiche ed integrazioni alle regole vigenti per la circolazione e la sosta all'interno della stessa;
2. In particolare, la circolazione e la sosta all'interno della zona di cui al punto 1 è disciplinata come segue:
 - Viene istituito del divieto di fermata permanente su via Di Lio Piccolo e via Delle Mesole;
 - Viene Istituito il divieto di transito ai camper, alle roulotte ed ai bus turistici, ad esclusione dei bus turistici con capienza massima fino a 16 posti passeggero e dei camper, clienti delle attività commerciali, agricole e di pubblico esercizio;
 - nel periodo 1° settembre – 30 giugno, limitazioni all'accesso e alla circolazione dei veicoli a motore nelle giornate festive e prefestive dalle ore 07,00 alle ore 18,30, ad esclusione dei veicoli in uso ai:
 - residenti o domiciliati frontisti e ai loro ospiti;
 - proprietari o titolari di altro diritto di godimento di immobili nella zona, che non siano residenti o domiciliati;
 - titolari di concessione di spazio acqueo;
 - titolari e ai dipendenti delle attività commerciali, agricole e di pubblico esercizio;
 - fornitori delle attività commerciali, agricole e di pubblico esercizio;
 - veicoli commerciali o comunque utilizzati per l'attività lavorativa dagli stessi residenti o domiciliati;
 - clienti delle attività commerciali, agricole e di pubblico esercizio presenti nella zona;
 - veicoli a propulsione elettrica o ibrida;
 - ai veicoli di servizio pubblico, ai veicoli al servizio delle persone invalide, dei mezzi di soccorso e pronto intervento e delle Forze di Polizia.
3. I clienti delle attività di pubblico esercizio presenti in zona, che nelle giornate festive e prefestive del periodo sopra indicato vogliono raggiungere le stesse utilizzando veicoli a motore privati, è necessario che prenotino un *pass* per recarsi esclusivamente al pubblico esercizio indicato.
Il *pass*, che è valevole per un singolo veicolo, ricade all'interno di un numero contingentato di posti disponibili giornalieri stabilito dall'Amministrazione Comunale e può essere prenotato sia mediante un sistema automatizzato messo a disposizione da CT Servizi attraverso un portale web dedicato, sia attraverso gli stessi gestori dei pubblici esercizi che forniscono i riferimenti del *pass* ai loro clienti al momento della prenotazione.
Detto *pass* dovrà essere esibito, anche in formato elettronico, ad ogni richiesta proveniente dagli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 CDS.
4. La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
5. È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare la disciplina per la circolazione e la sosta dei

veicoli descritta al punto 2.

6. Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 CDS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
7. A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte al punto 2, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli artt. 6, 7 e 158 CDS.
8. A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.
9. Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 CDS.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Dario Tussetto



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730

e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Dario Tussetto

CODICE FISCALE: TINIT-TSSDRA62A30L736T

DATA FIRMA: 05/05/2021 08:46:14

IMPRONTA: 66323836313634376337383136646232626330333433346330653838363263633832663862303966